

**COMUNE DI
COSTA VESCOVATO**

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N.13

del 31 LUGLIO 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio alle ore 12:00, in modalità telematica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	RUBE OTTAVIO	X	-
2	BONADEO SARA	X	-
3	BOVERI FABIO	-	X
4	MALASPINA CRISTINA	X	-
5	BELLINZONA MATTIA	X	-
6	POGGI ENRICO	-	X
7	ALVIGINI LORENZO PIETRO ANGELO	-	X
8	BONDONE ALESSANDRO	X	-
9	BERUTTI ATTILIO	-	X
10	PROMUTICO ROBERTA	X	-
11	BONDONE PIER VALTER	-	X
TOTALI		6	5

Assiste l'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Sindaco, *OTTAVIO RUBE*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

– la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

– in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...]";

– a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

– il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad "altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del consiglio Comunale;

– il D.lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

– l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali [...] cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (*breviter* CSR), con deliberazione dell'Assemblea n. 19/2016 ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società 5 Valli servizi s.r.l. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Considerato, inoltre, che:

– in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006):

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

– a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

– a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato ancora che:

– in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/1995, opera in materia l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

– all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:

a) “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);

– l'ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

– secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/2019):

- ✓ Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- ✓ Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
- ✓ Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- ✓ Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato atto quindi che:

– secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;

– in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

– il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;

– nel caso in esame si rileva che: a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di 5 Valli servizi s.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore; c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. E' dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;

– all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;

– in un'ottica prudenziale, si ritiene di deliberare anche la tariffa corrispettiva;

– secondo autorevole dottrina la competenza ad approvare le tariffe corrispettiva spetta non all'organo consiliare ma alla Giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, potrebbe anche ipotizzarsi che riprenda vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

Dato atto che:

– con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55, il Consorzio CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente e di avvalersi, per la validazione, di un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;

– con Determinazione del 23.02.2021, n. 15 il CSR ha conferito tale incarico alla Paragon Business Advisors S.r.l con sede in Zola Predosa (BO);

– con deliberazione dell'Assemblea n. 19/2016 il CSR ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società 5 Valli servizi s.r.l. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Visto il Piano Economico Finanziario predisposto da 5 Valli servizi s.r.l. e validato da Paragon Business Advisors S.r.l in data 06.06.2021;

Preso atto che il CSR con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 16.06.2021 ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021;

Preso atto, altresì, che con nota del 17.06.2021 Prot. n. 923/21 ALD/la il CSR ha trasmesso il Piano di cui sopra con tutti i relativi allegati, predisposto da Gestione Ambiente S.p.A. e validato dal soggetto incaricato Paragon Business Advisors S.r.l., oltre alla delibera n. 35 di approvazione sopra richiamata;

Ricordato che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 5%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

Dopo ampia e articolata discussione;

Vista:

- la Legge 241/1990, in particolare l'art. 1, comma 2;
- il D.lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per appello nominale

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto esposto in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi quivi integralmente trascritto;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) per le tariffe corrispettive del servizio di gestione dei rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'anno 2021;
3. Di approvare le tariffe corrispettive del servizio gestione rifiuti, come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative all'anno 2021;
4. Di disporre che il Responsabile dell'Area Finanziaria dia esecuzione ad ogni adempimento relativo e conseguente.
5. Di dichiarare, con unanimi favorevoli espressi in forma palese per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di garantire la tempestività dell'iter amministrativo.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.
Costa Vescovato, lì 31.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi

**COMUNE DI
COSTA VESCOVATO**

Provincia di Alessandria

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - 31/07/2021

Artt. 49 e 147-bis D.lgs. 267/2000

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Costa Vescovato, li 28 luglio 2021.

Il Responsabile servizio finanziario

Ottavio Rube
